



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Schema di Decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.190/2002, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche.
Parere ai sensi dell'art.9, comma 3 del D.lgs n.281/1997

Repertorio atti n. 864/ev del 14 luglio 2005

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 luglio 2005

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n.443 che reca delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive, al fine di regolare organicamente le procedure di approvazione e realizzazione delle opere stesse, di preminente interesse nazionale, che sono state individuate dal Governo e dalle Regioni, a mezzo di uno specifico programma aggiornato annualmente unitamente al DPEF;

VISTO l'articolo 1, comma 3 della legge n. 443/2001 che ha previsto la possibilità di correggere ed integrare il decreto legislativo emesso in attuazione della delega conferita, entro i due anni successivi alla sua emanazione, termine prorogato, successivamente, dalla legge 27 luglio 2004, n.186;

VISTO il decreto legislativo del 20 agosto 2002, n.190, di attuazione della citata legge n.443 del 2001, recante norme per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, che all'articolo 15, comma 3, prevedeva, tra l'altro, la disciplina, a mezzo di apposito regolamento, delle modalità di compimento dell'istruttoria del progetto definitivo e della attività finalizzata alla risoluzione delle interferenze, delle modalità di approvazione delle varianti al progetto definitivo approvato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale del 1 ottobre 2003 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n.443 del 2001, nonché dell'articolo 15 del citato decreto Legislativo n.190 del 2002, nelle parti in cui ha previsto il completamento della normativa della stessa legge n.443/01 a mezzo di regolamenti;

CONSIDERATO che il Governo ha provveduto con un primo decreto legislativo a disporre l'integrazione del D.Lgs 190/02 in parola, per quanto attiene alla istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali, attraverso il D.Lgs. 10/01/2005, n.9;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATA la necessità da parte del Governo di provvedere con la stessa modalità ad apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.190/2002, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche;

VISTA la nota del 24 maggio 2005, prot.DAGL50036/10.3.47, con la quale la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli Affari giuridici ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in esame,

VISTI gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 24 giugno 2005, nel corso della quale l'ANCI ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, con la richiesta di un emendamento, relativo alla necessità di integrare la procedura prevista dall'art.4 quater per l'approvazione delle varianti da parte del CIPE, con la procedura prevista dall'art.3, comma 5, relativa all'intesa con la regione interessata, sentiti i comuni;

RILEVATO che nel corso della stessa riunione tecnica le Regioni hanno espresso parere favorevole, con la richiesta di emendamenti, contenuti in un documento consegnato nel corso dell'incontro, ritenuti accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione della richiesta relativa alla previsione di affiancare ai Commissari straordinari, indicati nell'art.2, co.5, anche sub-commissari regionali;

VISTI gli esiti della Seduta della Conferenza del 30 giugno 2005, nel corso della quale le Regioni, nel condizionare il parere favorevole allo schema di decreto all'accoglimento di tutti gli emendamenti discussi in sede tecnica hanno proposto un nuovo emendamento, inserito nel documento consegnato in seduta, relativo alla necessità di prevedere forme di garanzia a favore di enti locali e CCIA, sulla parte di finanziamenti delle opere non coperti da fondi CIPE, ovvero sui minori ricavi derivanti dalla realizzazione delle opere rispetto a quelli preventivati;

CONSIDERATO che l'ANCI ha rilevato la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici, per affrontare questioni non discusse nel corso della riunione tecnica del 24 giugno 2005 e ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di decreto alla successiva seduta della Conferenza;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico del giorno 8 luglio 2005, nel corso del quale sono state discusse le nuove proposte emendative presentate dall'ANCI e dalle Regioni, unitamente alla richiesta di prevedere i sub-commissari, concordando con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le soluzioni finali da proporre per la stesura finale del testo;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'UPI ha fatto pervenire una richiesta di emendamento non discussa in sede tecnica, relativa alla necessità di inserire, all'art.4bis relativo alla procedura di approvazione dei progetti, anche le Province tra gli enti per i quali deve esser acquisito il parere;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto, condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti, già discussi in sede tecnica, contenuti in un documento che, allegato al presente atto (All. sub. A), ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI, nel consegnare i documenti contenenti gli emendamenti richiesti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante (All. sub B e sub C), hanno espresso parere favorevole;

RILEVATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha accolto le proposte di emendamento di cui agli Allegati sopra indicati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di Decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.190/2002, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Ennio La Loggia



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 190/2002, IN
MATERIA DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DELLE
VARIANTI, NONCHE' DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE PER LE
OPERE STRATEGICHE**

Punto 15) Odg. Conferenza Unificata

Le Regioni esprimono parere favorevole allo schema di decreto ineludibilmente condizionato all'accoglimento di tutti gli emendamenti di seguito riportati con particolare riguardo alle seguenti richieste:

- nomina di sub commissari regionali;
- eliminazione della automatica variazione degli atti pianificatori incompatibili col progetto preliminare approvato;
- applicazione delle "direttive comunitarie in materia" alla redazione dello studio di impatto ambientale.
- previsione di garanzie prestate dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore di Enti Locali e Camere di commercio, industria e artigianato sulla parte di finanziamento non coperta dai fondi CIPE, ovvero sui minori ricavi derivanti dalla "cattura di valore"

Articolo 1 – Integrazione

Al Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 2-BIS

4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, **non soggetti a ribasso**, che rientrano nell'importo a base della gara **nonché della conseguente stima degli oneri medesimi**. Il soggetto aggiudicatore può affidare al Contraente Generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
7. *Dopo le parole "in conformità al presente articolo" aggiungere le parole "e relativo allegato tecnico".*

Eliminato: che può richiedere all'appaltatore l'indicazione del nominativo

ART. 4-BIS

1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate nei tempi previsti dal presente decreto e possono essere interrotte o sospese su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di

Eliminato: 1.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Eliminato: solo

sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il loro corso.

1.bis Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le Amministrazioni competenti propongono al Ministero, nei tempi e modi previsti dal presente decreto, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'Allegato tecnico al presente decreto, le Amministrazioni competenti chiedono al Ministero ed al CIPE, negli stessi termini e modi, il rinvio del progetto a nuova istruttoria e le condizioni per la ripresentazione dello stesso. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo 20 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della Commissione Speciale Via.

Eliminato: o

Eliminato: ovvero, o

Eliminato: propongono

2. idem

3. idem

4. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e approvazione del progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito ed approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 4. **I Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l'opera.**

Il progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

5. idem

6. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente Commissione VIA, o della Regione competente in materia di VIA, ed il Ministro per l'Ambiente o il Presidente della Regione competente in materia di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro per l'Ambiente, o il Presidente della Regione competente, dispone l'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata **e per le implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera.** La procedura di VIA è compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 20, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'art. 20, comma 5.

Eliminato: sola

Eliminato: per la parte variata

7. **aggiungere la seguente locuzione: " i relativi tempi di istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta"**

8. **In caso di motivato dissenso delle Regioni e Province Autonome interessate sul progetto definitivo di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo si procede ai sensi dell'art.3 comma 6**

9. **Il Progetto di Monitoraggio ambientale viene trasmesso alle Regioni che si esprimono sentiti i Comuni e le Province interessati nei termine di 90 giorni.**

ART. 4-TER

1. idem

2. Dopo le parole "... Possono tenersi più riunioni," si aggiungono le parole

R. G. -

“preparatorie e istruttorie”.

Dopo le parole “..... con la localizzazione”, sostituire la parola “eventualmente” con la parola “qualora”.

3. La convocazione della Conferenza è resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a seguito della convocazione della Conferenza, sul sito internet del Ministero e delle Regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al D.M. 6 aprile 2001 n. 20. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della Conferenza sui sopracitati siti internet, deducendo al soggetto aggiudicatore ed alla Struttura Tecnica di Missione il titolo in base al quale assumono di aver diritto di partecipare alla Conferenza. Qualora il Responsabile del procedimento, verificata la fondatezza dell'istanza, accoglie le richieste di partecipazione, il soggetto aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla Struttura Tecnica di Missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti ed opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle Infrastrutture non intervengono alla Conferenza. I concessionari ed i contraenti generali possono partecipare alla Conferenza con funzione di supporto alle attività istruttorie.
Eliminato: Se

4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla Conferenza competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della Conferenza finale. Il documento conclusivo della Conferenza, sottoscritto dal Presidente e dall'incaricato delle funzioni di Segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno presentato tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi termini di cui al Capo II.
Eliminato: resoconto

5. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti formula al CIPE a mezzo della Struttura Tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa individuati nel progetto preliminare laddove già approvato.
Eliminato: tempestivamente

6. idem.

ART. 4-QUATER

1. idem.

2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al comma 1.
2 bis Le varianti da apportate al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
- Eliminato: 2.
Formattati: Elenchi puntati e numerati

redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato

3. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministro e il Presidente della Regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se l'opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. I predetti soggetti, nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione, hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione.

Eliminato: hanno facoltà di richiedere

Eliminato: che il

Eliminato: sospenda

4. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di cui all'art. 4 del Decreto Delegato, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale; **In caso di motivato dissenso delle Regioni e delle Province autonome interessate si procede ai sensi dell'articolo 3, comma 6.**

Eliminato: i relativi tempi sono ridotti alla metà

6. idem.

ART. 5-BIS RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Idem.

ART. 5-TER LA SOCIETA' PUBBLICA DI PROGETTO

1. Tra le parole "... e dagli altri soggetti" e la parola "interessati" inserire la parola "pubblici".

IDEM i commi seguenti

2. "Per le infrastrutture realizzate con il cofinanziamento dei Comuni e delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta al CIPE proposte di adeguamento del relativo piano economico e finanziario al fine di provvedere al reperimento delle risorse necessarie, a seguito di accertamento di minori entrate rispetto a quelle preventivate dal piano economico e finanziario già approvato. Al fine della realizzazione dell'opera, il CIPE assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, assicurando, nel contempo, l'adozione di idonei strumenti volti a tenere indenni tanto le Società pubbliche di progetto, che i Comuni e le Camere di Commercio, Industria e Artigianato, interessate dalle obbligazioni derivanti dalle minori entrate accertate."

A. Cos

Articolo 2 – Correzioni

Al Decreto Legislativo 20.8.2002 n. 190 sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

1. idem
2. idem
- 2bis All'art. 2 comma 5 sono aggiunte le seguenti frasi "Al fine di agevolare, **sin dall'inizio della fase istruttoria**, la realizzazione delle infrastrutture e insedimanti produttivi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle Regioni o Province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di Commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. **Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il Commissario straordinario può essere affiancato da un Sub-Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle Regioni o Province Autonome proponenti.**"
- 3 Il comma è sostituito dal seguente: **All'art. 2 comma 8 è aggiunta la seguente frase "Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i Commissari Straordinari e i Sub-Commissari si avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali."**
4. Idem
5. Al comma 5 **sopprimere** le parole "e di ogni altro atto pianificatorio non compatibile".
6. Idem
7. All'art. 18:
I commi 1 e 2 dell'art. 18 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Idem
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo **le direttive comunitarie in materia e le norme ...**".
9. Idem

**ALLEGATO TECNICO AL 2° D.LGV DI ATTUAZIONE INTEGRAZIONE E
CORREZIONE DEL D.LGV N. 190/2002.**

Art. 1

1. Dopo le parole "*..... caratteristiche qualitative e funzionali delle opere*", aggiungere le parole "*anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio*".

Art. 3

1. Dopo le parole "*..... scelte tecniche del progetto*", aggiungere le parole "*anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio*".

Art. 4

1. Dopo le parole "*..... successive modifiche e integrazioni*", aggiungere la seguente frase: "*nonché le norme tecniche regionali in materia*".

Art.4, comma 1 eliminare "*con riferimento alla predetta base di dati e informazione*".

Art. 28

1. Le parole "*UNI EN ISO 9001/2001*" è sostituita da "*UNI EN ISO 9001/2000*"

Art. 32

1. Dopo le parole "*..... di validazione avviene*" aggiungere le parole "*ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo*".

Roma, 30 giugno 2005

P. Corti

Allegato sub B



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

14/7/05
Consiglio in seduta
P. Long

CONFERENZA UNIFICATA
14 luglio 2005

Punto 15) all'ordine del giorno

***SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 190/2002, IN MATERIA DI
REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DELLE VARIANTI,
NONCHÉ DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
PER LE OPERE STRATEGICHE***

Nella originaria stesura del decreto legislativo n. 190/02, il Governo aveva previsto sui due punti critici (varianti, anche urbanistiche ai progetti e risoluzione delle interferenze con le società gestori di servizi a rete ovvero degli impianti esistenti rispetto alle modifiche apportate dai progetti di infrastrutture), la possibilità di incidere sulla potestà legislativa regionale o incidere sulle disposizioni regionali preesistenti a mezzo di potestà secondaria statale, prevedendo di completare la normativa emanata con ulteriori regolamenti attuativi. Con sentenza 1° ottobre 2003, n. 303, la Corte Costituzionale, esaminando i ricorsi e il testo originario del decreto n. 190/02, dichiarava l'illegittimità costituzionale delle disposizioni così emanate e contestate. Inoltre il testo originario del Decreto n. 190/02 è già stato modificato con il decreto legislativo 10/01/05, n. 9, concernente l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali, nonché con norme di finanziaria ha modificato la stessa legge sulle infrastrutture.



Art. 4 ter (conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo)

Al comma 2 primo periodo aggiungere dopo la parola "privati" le parole "secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie vigenti"

Al comma 2 primo periodo eliminare le parole "indicati al Ministero dal soggetto aggiudicatore come"

Motivazione:

Il comma 2 è probabilmente illegittimo in quanto prevede che sia lo stesso soggetto aggiudicatore a scegliere "soggetti pubblici e privati indicati al ministero come competenti alla partecipazione al procedimento. La facoltà di essere soggetti competenti è normata per legge e non può essere delegata a soggetto aggiudicatore.

Il comma 3, secondo periodo è così sostituito

"Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano tale omissione entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'invito alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza sui sopraccitati siti internet".

Motivazione:

Si ritiene che probabilmente la norma sia in contrasto sia in contrasto con le norme di legge. Infatti è previsto che in soli 15 giorni dalla pubblicazione di avviso di convocazione di conferenza di servizi, i soggetti che eventualmente ritengano di essere stati esclusi dalla convocazione pur essendo titolati, debbano dedurre e provare la competenza al

P. Cori



rilascio di permessi o autorizzazione pena l'esclusione definitiva dal procedimento.

Art. 4 quater (Varianti)

Al comma 2 dopo la parola "CIPE" aggiungere le parole "secondo la procedura di cui al comma 5 dell'art. 3".

Motivazione:

Per quanto riguarda l'art. 4 quater sulle varianti si evidenzia che il comma 2 rimette esclusivamente al CIPE il relativo potere di approvazione nel caso in cui tali varianti comportino modifiche sostanziali o assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativi dell'opera. Sembrerebbe invece più corretto che si ripetesse la stessa procedura di cui al comma 5 dell'art. 3 e cioè l'intesa con la regione sentiti i comuni interessati.

Al comma 2 aggiungere all'ultimo periodo il seguente:

"nel caso che varianti ai progetti non approvati precedentemente dal C.I.P.E. vengano approvate con le modalità del presente articolo, deve essere avviata una procedura con conferenza di servizi secondo modalità di cui all'art. 4 ter e seguenti"

Motivazione:

Il comma è probabilmente illegittimo in quanto modifica le regole per opere di realizzazione di infrastrutture strategiche durante l'iter in corso di procedimento d'attuazione.

Al comma 3 dopo le parole "Regione interessata" aggiungere "ed il Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento"

P. Conf.



Articolo 5 bis (Risoluzione delle interferenze)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente periodo

"Nel caso di interferenze tra infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate con le modalità previste per l'avvio di procedura con conferenza di servizi secondo le modalità di cui all'art. 4 quater"

Motivazione:

Il comma è probabilmente illegittimo in quanto modifica le regole per opere di realizzazione di infrastrutture strategiche durante l'iter in corso di procedimento d'attuazione.

P. Conf.

Allegato sub. C

14/7/05
Cons. gen. in sede
P. Cy.



UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

00186 Roma - Piazza Cardelli, 4
Tel. 06/4781.54 - Fax 06/4781.21
e-mail: up@unione.it

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.n. 640

Roma, 8 luglio 2005

Dott. RICCARDO CARPINO
Direttore Conferenza Unificata

Cons. VINCENZO ROSELLI
Direttore Conferenza Stato Città AALL

Nell'impossibilità per l'UPI di essere presente alla riunione tecnica odierna relativa allo schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.190/2002, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle loro varianti, nonché risoluzione delle interferenze per le opere strategiche, si comunica la seguente richiesta di emendamento puntuale al testo:

Art. 4- bis Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
al comma tre, dopo le parole *sentiti i comuni*, inserire le parole **e le Province**

Distinti saluti.

(Piero Antonelli)